

STATUTO



ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
“Santa Maria di Monte Berico”
Collegato alla Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”



ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
"Santa Maria di Monte Berico"
Collegato alla Pontificia Facoltà Teologica "Marianum"

STATUTO

BREVE STORIA DELL'ISTITUTO

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Santa Maria di Monte Berico" riconosce le proprie radici storiche nel cammino formativo che la Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria ha intrapreso all'indomani del Concilio Vaticano II.

Sorto nel 1958 come Studio Teologico presso la basilica di Monte Berico (Vicenza) come centro studi aperto ai giovani religiosi Servi di Maria provenienti dall'Italia e dalle Fondazioni all'estero, si arricchì gradualmente di varie iniziative culturali che sfociarono nella nascita delle *Edizioni patristiche* prima (1964) e "Servitium" poi (1966). In seguito andò a caratterizzare la propria attività accademica collaborando con l'Istituto Triveneto di Pastorale Liturgica (Padova), dove alcuni suoi docenti tenevano lezioni di mariologia e corsi d'aggiornamento di pastorale mariana in tutto il Triveneto.

Quando nel 1968, i giovani studenti Servi di Maria, per ragioni circostanziali, furono indirizzati verso la Facoltà "Marianum" di Roma ed altri centri di studio all'estero, lo Studio Teologico si aprì ai frati e religiosi del Veneto e nel 1970 ottenne dalla Facoltà Teologica "Marianum" di Roma il riconoscimento di Studio Teologico di "Santa Maria di Monte Berico", allargando il suo servizio formativo anche ai laici, oltre che ad altri Istituti maschili e femminili.

Venne istituito un corso specifico di mariologia e nel 1972 il centro studi si configurò in "Scuola di cultura religiosa", riconosciuta dalla Facoltà Teologica "Marianum" di Roma (che nel frattempo, il 1 gennaio 1971, aveva assunto il titolo di *Pontificia*, assumendone contemporaneamente tutti gli onori, i diritti e i doveri concessi alle altre Università e Facoltà pontificie) retta secondo le norme generali della medesima Facoltà.

Mettendo al centro i valori della fede cristiana in dialogo con la cultura contemporanea, la Scuola volle garantire agli

studenti una preparazione globale nelle scienze teologiche, presentate alla luce della Rivelazione biblica, della Tradizione e del Magistero ecclesiastico.

Prevedendo un ciclo di tre anni, sistematico e completo, nel 1981 l'Istituto si strutturò come "Scuola triennale di teologia", ampliando la sua configurazione nel 1996 ad un quadriennio teologico. Nel contempo, furono organizzati periodicamente simposi, tavole rotonde e convegni come qualificata espressione dell'Istituto e, contestualmente, complemento del Santuario di Monte Berico.

Il 2 febbraio 2000, lo Studio Teologico di "Santa Maria di Monte Berico" ottenne dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica la qualifica di Istituto Superiore di Scienze Religiose, collegato alla Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" di Roma, attraverso la quale conferiva legalmente la Laurea Magisteriale in Scienze Religiose, valida per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole pubbliche e private.

A seguito della pubblicazione dell'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* (28 giugno 2008) da parte della Congregazione dell'Educazione Cattolica, nella quale si chiedeva agli ISSR l'adeguamento degli Statuti alle norme dell'*Istruzione*, nel 2009 l'ISSR "Santa Maria di Monte Berico" ha intrapreso il percorso di adeguamento conclusosi con l'approvazione dello Statuto aggiornato, avvenuta il 31 luglio 2010.


L'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Santa Maria di Monte Berico", si colloca così tra gli Istituti Superiori che dipendono dalla Santa Sede ed in armonia con le disposizioni della Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana*, promuove una formazione completa e globale nelle scienze religiose, con specifico orientamento in mariologia e pastorale mariana, ed offre una qualificata preparazione a quanti svolgono attività pastorali, d'animazione e d'insegnamento.



CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Seminariis atque Studiorum Institutis), lectis perpensisque Statutis Instituti Superioris Scientiarum Religiosarum sub titulo v. *Santa Maria di Monte Berico* in civitate Vicentina siti, sub potestate et ductu Pontificiæ Facultatis Theologicæ “Marianum” in Urbe constituti, ad normam Instructionis de Institutis Superioribus Scientiarum Religiosarum eiusdem Congregationis die XXVIII mensis Iunii a. D. MMVIII emanatæ recognitis, quæ in eorundem LXIV articulis definiuntur ac statuuntur, **rata habet** et *ad quinquennium experimenti gratia* **approbat**, iisque ad quos pertinet, ut rite observentur præcipit, ceteris servatis de iure servandis, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, die XXXI mensis Iulii, a. D. MMX.


PRÆFECTUS

D. Vincentius Zani
SUBSECRETARIUS

TITOLO I NATURA E FINE

Art. 1 - L'Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) "Santa Maria di Monte Berico" in Vicenza è una istituzione accademica ecclesiastica eretta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica all'interno della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" - Roma. È in collegamento con essa ed è posta sotto la sua responsabilità accademica.

Art. 2 - L'Istituto è promosso dalla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria ed è conforme alla *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* emanata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e agli *Statuti* della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum".

- a) L'Istituto ha sede in Vicenza.
- b) La Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" conferisce il grado accademico di Laurea Magistrale (Licenza) in Scienze Religiose (dopo il biennio di specializzazione) in corrispondenza agli equivalenti titoli dell'ordinamento civile.

Art. 3 - L'ISSR "Santa Maria di Monte Berico" ha come propria finalità la formazione teologica accademica di religiosi e laici:

- a) per una più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione nel mondo contemporaneo; con specifico indirizzo di pastorale mariana;
- b) per favorire l'assunzione di competenze professionali nella vita ecclesiastica e nell'animazione cristiana della società;
- c) per qualificare i docenti di Religione cattolica nelle scuole.

Art. 4 - L'ISSR persegue la propria finalità:

- a) organizzando il biennio di specializzazione in scienze religiose ad indirizzo di pastorale mariana, proponendo l'approfondimento e la trattazione sistematica, con metodo scientifico, della Dottrina cattolica attinta dalla Rivelazione, e promuovendo la ricerca delle risposte agli interrogativi umani, alla luce della stessa Rivelazione, con l'ausilio delle scienze umane e delle scienze della religione;

- b) pubblicando nella *Bibliotheca Berica*, opere scientifiche e culturali;
- c) prestando un servizio ecclesiale mediante l'organizzazione di:
 - 1. corsi di formazione teologica e mariologica;
 - 2. convegni di studio e corsi di aggiornamento.

Art. 5 - La responsabilità della vita e della promozione dell'ISSR "Santa Maria di Monte Berico" viene esercitata congiuntamente, secondo le diverse funzioni, dalla Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" di Roma, dalla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria e dal Vescovo Moderatore. Essa si attua attraverso la sollecitudine per il corretto insegnamento della Dottrina cattolica, la promozione del livello accademico-scientifico dell'Istituto, la ricerca e la qualificazione del corpo docente, il sostegno economico dell'Istituto.

Art. 6 - L'ISSR "Santa Maria di Monte Berico", a seguito dell'accordo di cooperazione tra la Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" e la Facoltà Teologica del Triveneto, fa parte del Comitato degli Istituti Superiori di Scienze religiose costituito all'interno del Consiglio di Facoltà della Facoltà Teologica del Triveneto ed è rappresentato dal Direttore, o da un suo rappresentante.

Art. 7 - L'Istituto è retto dalle norme emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica nell'*Istruzione* e dal presente Statuto.

TITOLO II

AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 8 - Le autorità comuni della Pontificia Facoltà e dell'Istituto sono:

- il Gran Cancelliere;
- il Preside;
- il Consiglio di Facoltà.

Art. 9 - Al Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” spetta:

- a) chiedere alla Congregazione per l’Educazione Cattolica l’erezione canonica dell’ISSR, dopo aver ottenuto il parere positivo del Moderatore o di altra Autorità competente della Gerarchia Cattolica;
- b) presentare alla Congregazione per l’Educazione Cattolica il piano di studi e il testo dello Statuto dell’ISSR per la debita approvazione;
- c) informare la Congregazione per l’Educazione Cattolica circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni due anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’ISSR;
- d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Facoltà della Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” e con il nulla osta del Moderatore;
- e) nominare i docenti stabili, acquisito il parere favorevole della Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”, e darne comunicazione al Moderatore;
- f) nominare gli altri docenti dell’ISSR concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- g) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi* atteso l’art. 29 del presente *Statuto*;
- h) nominare il Vice Direttore e il Segretario dell’ISSR, dopo aver sentito in merito il parere del Direttore, e darne comunicazione al Moderatore;
- i) nominare l’economista dell’Istituto a norma dell’art. 47 dello *Statuto*;
- j) firmare il diploma del grado accademico dell’ISSR, insieme con il Preside della Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” e con il Direttore dell’Istituto.

Art. 10 - Al Preside della Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” compete:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà per questioni riguardanti l’ISSR;
- b) prendere parte, personalmente o tramite un suo Delegato, al Consiglio d’Istituto;
- c) presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;
- d) presentare al Consiglio di Facoltà ogni due anni, la relazione sulla vita e l’attività dell’ISSR, preparata dal Direttore, per l’approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla Congregazione per l’Educazione Cattolica;
- e) firmare i diplomi del grado accademico dell’ISSR.

Art. 11 - Al Consiglio di Facoltà spetta:

- a) *esaminare* ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell’ISSR;
- b) esprimere il proprio parere circa l’idoneità dei docenti dell’ISSR in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull’andamento dell’ISSR;
- d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’ISSR, in particolare della biblioteca;
- e) approvare la relazione biennale sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata dal Direttore;
- f) dare il benestare per la nomina del Direttore dell’ISSR;
- g) proporre al Gran Cancelliere che venga chiesta alla Congregazione per l’Educazione Cattolica la sospensione dell’ISSR qualora esso risultasse inadempiente.

Art. 12 - Le autorità accademiche proprie dell'Istituto sono:

- il Moderatore
- il Direttore
- il Vice Direttore
- il Consiglio d'Istituto

IL MODERATORE

Art. 13 - Il Moderatore dell'ISSR è il Vescovo di Vicenza. Al Moderatore spetta:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) dare il *nulla osta* per la nomina del Direttore;
- c) vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- d) significare alla Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Pontificia Facoltà a prendere adeguate misure.

IL DIRETTORE

Art. 14 - Il Direttore è nominato dal Gran Cancelliere, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, fra i docenti indicati dalla terna proposta dal Consiglio di Istituto dell'ISSR, e con il Nulla Osta del Moderatore.

Art. 15 - Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

Art. 16 - Al Direttore compete:

- a) rappresentare l'Istituto davanti al Moderatore, alle autorità accademiche della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum", alla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria, nella persona del Priore provinciale e alle autorità civili;
- b) partecipare ai Consigli di Facoltà della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum", quando si tratta di problematiche relative all'ISSR;

- c) dirigere, promuovere e coordinare l'attività dell'Istituto, sotto l'aspetto dottrinale, accademico e disciplinare, secondo quanto determinato nel Regolamento;
- d) collaborare con la Facoltà Teologica del Triveneto e l'ISSR "Mons. A. Onisto";
- e) invitare il Direttore o Vice - Direttore dell'ISSR "Mons. A. Onisto", in qualità di delegato del Moderatore a partecipare, senza diritto di voto al Consiglio d'Istituto;
- f) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio Docenti;
- g) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- h) redigere la relazione biennale sulla vita e l'attività dell'Istituto e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto, presentarla al Preside della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum";
- i) firmare i diplomi del grado accademico, insieme al Gran Cancelliere e al Preside della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum";
- j) proporre al Gran Cancelliere la nomina del Vice Direttore scelto tra i Docenti dell'Istituto, e del Segretario;
- k) proporre al Gran Cancelliere la nomina dell'economista dell'Istituto, in accordo con le indicazioni del Priore provinciale della Provincia Veneta dei Servi di Maria;
- l) esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum".

IL VICE DIRETTORE

Art. 17 – Il Vice Direttore:

- a) è nominato dal Gran Cancelliere, sentito il parere del Direttore.
- b) Compito del Vice Direttore è quello di aiutare il Direttore, e lui assente o impedito, di sostituirlo;
- c) dura in carica cinque anni, e può essere nominato per un quinquennio successivo.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 18 - Il Consiglio d'Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell'ISSR.

Esso è composto:

- dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede;
- dal Vice Direttore;
- dai docenti stabili dell'Istituto;
- da due rappresentanti dei docenti non stabili, eletti dai loro colleghi;
- dal Priore provinciale della Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria o da un suo delegato;
- dal Preside della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum" o un suo Delegato;
- dal Direttore o Vice Direttore dell'ISSR "Mons. A. Onisto" in qualità di delegato invitato del Moderatore, ogni qualvolta si trattano questioni comuni;
- da uno studente ordinario eletto dall'assemblea degli studenti ogni anno;
- dal Segretario con compiti di attuario.

Art. 19 - I compiti del Consiglio d'Istituto sono:

- a) stabilire i piani di studio, il testo dello Statuto e del Regolamento dell'ISSR da sottoporre all'approvazione del Consiglio della Pontificia Facoltà;
- b) designare la terna di Docenti da inviare al Consiglio di Facoltà per acquisire il parere favorevole da sottoporre al Gran Cancelliere per la nomina del Direttore;
- c) proporre le nomine dei Docenti alle autorità competenti;
- d) approvare la relazione biennale sulla vita e l'attività dell'ISSR.

Art. 20 - Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Direttore almeno quattro volte all'anno e in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

TITOLO III

DOCENTI

Art. 21 - I docenti dell'Istituto, nominati dal Gran Cancelliere, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, si dividono in stabili, che possono essere ordinari o straordinari, e non stabili, che possono essere incaricati, assistenti o invitati.

- a) Per la cooptazione e la promozione dei docenti dell'ISSR si applicano le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica *Sapientia Christiana* e dalle annesse *Ordinationes*.
- b) I Docenti stabili per le discipline ecclesiastiche devono essere in possesso del congruo Dottorato conseguito in una Istituzione ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è quello di secondo ciclo degli studi superiori.
- c) I Docenti stabili e quelli non stabili ricevono la *missio* canonica o la *venia docendi*, concordemente con l'art. 9 e,f.

Art. 22 - L'Istituto conta su un numero congruo di Docenti stabili dei quali almeno tre siano Docenti ordinari.

- a) I Docenti stabili ordinari sono docenti assunti a titolo definitivo e a tempo pieno. Spetta al Docente stabile ordinario: occuparsi della ricerca scientifica, attendere alle mansioni d'insegnamento e all'assistenza accademica degli studenti, partecipare attivamente alla vita dell'Istituto e in particolare agli organismi collegiali. Non avrà incarichi esterni che lo distolgano da questi compiti.
- b) I requisiti per essere promosso a Docente ordinario sono: avere insegnato con efficacia almeno tre anni come docente straordinario la disciplina al cui insegnamento è chiamato nell'Istituto; aver pubblicato lavori che segnino un progresso nella disciplina insegnata; avere il consenso scritto del proprio Ordinario.

Art. 23 - I Docenti stabili straordinari sono Docenti assunti a tempo pieno.

- a) I requisiti per essere nominato Docente straordinario sono: ricchezza di dottrina e senso di responsabilità ecclesiale e accademica; aver conseguito il dottorato in una Facoltà canonicamente riconosciuta o titolo equipollente; aver dimostrato attitudine all'in-

segnamento universitario (almeno per tre anni); aver dimostrato attitudine alla ricerca mediante adeguate pubblicazioni scientifiche; avere il consenso scritto del proprio Ordinario.

- b) La procedura di concorso o di cooptazione di un docente straordinario è stabilita dal Regolamento dell'Istituto. Spetta alla Pontificia Facoltà la verifica delle condizioni per la concessione del *nulla osta* alla nomina, su richiesta delle autorità dell'Istituto.

Art. 24 - I Docenti non stabili per le materie ecclesiastiche - docenti incaricati, assistenti, invitati - devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione Ecclesiastica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

Art. 25 - I Docenti incaricati e invitati sono nominati dal Gran Cancelliere su presentazione del Direttore, sentito il parere del Consiglio di Istituto, concedendo la *missio canonica* o la *venia docendi*, ferme restando le competenze delle autorità collegiali e personali della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum".

- a) Essi devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'insegnamento presso le Facoltà ecclesiastiche.
- b) Ad un Docente non stabile non può venire affidato l'insegnamento di più di tre discipline.
- c) Gli incarichi hanno la durata di un anno. Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato ad *quinquennium*.

Art. 26 - I Docenti assistenti sono nominati dal Direttore su proposta di un professore stabile e con l'approvazione del Consiglio di Istituto. Le loro funzioni didattiche e scientifiche vengono attribuite dal Direttore d'accordo con il Consiglio di Istituto. Compete al Docente assistente:

- a) assistere il docente stabile nell'insegnamento, nel lavoro seminariale e nella preparazione delle riunioni scientifiche;
- b) collaborare nello svolgimento degli esami;
- c) aiutare gli studenti nella elaborazione delle dissertazioni, sotto la guida del professore.

Il Docente assistente potrà essere incorporato nel corpo accademico dopo aver svolto un percorso di formazione accademica alle dirette dipendenze del Direttore, sentito il Consiglio di Istituto.

Art. 27 - I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell'Istituto, compongono il Collegio Plenario dei Docenti dell'ISSR. Gli incontri del Collegio plenario dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell'Istituto, ad un aggiornamento delle prospettive dell'Istituto, ad una conoscenza dei docenti, alla nomina dei due rappresentanti in Consiglio di Istituto. Il Collegio plenario dei docenti - convocato e presieduto dal Direttore - si riunisce almeno una volta l'anno.

Art. 28 - L'incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai docenti ordinari, che a motivo di assunzione di un ufficio più importante o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di docenti emeriti. Gli altri docenti, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto.

I docenti emeriti e i docenti già incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

Art. 29 - La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata da parte del Gran Cancelliere, dopo aver informato il Moderatore, qualora il docente abbia insegnato in difformità alla dottrina cattolica o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22 delle *Ordinationes* della Costituzione *Sapientia Christiana*.

Art. 30 - I docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

TITOLO IV

STUDENTI

Art. 31 - L'Istituto può accogliere tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per gli studi precedenti, desiderino apprendere la Teologia e le Scienze Religiose.

Art. 32 - Gli studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti.

Art. 33 - Gli studenti *ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Pontificia Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall'Istituto. Per essere ammesso come studente ordinario è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università di Stato e in possesso del Diploma in Scienze religiose. A discrezione del Direttore, potrà essere richiesta allo studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

Art. 34 - Gli studenti *straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, con relativo esame.

Per essere iscritto come studente straordinario è necessario che lo studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione.

Gli studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici, ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell'esame, l'attestazione del voto conseguito.

Il *curriculum* di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari solo qualora, in itinere, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'articolo precedente.

Art. 35 - Si definiscono *uditori* gli studenti che, con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare solo alcuni corsi offerti dall'ISSR.

Art. 36 - Sono studenti *ospiti* coloro che sono iscritti alla Facoltà di Teologia del Triveneto o ad un altro Istituto e ottengono dal Direttore la possibilità di frequentare alcuni corsi e di sostenere i relativi esami.

Art. 37 - Gli studenti che avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico conclusivo, diventano *fuori corso*.

Art. 38 - Gli studenti partecipano alla vita dell'Istituto nei modi determinati dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 39 - Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 40 - Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Gran Cancelliere o al Moderatore.

Art. 41. Attesa la distinta configurazione degli studi in Teologia e nelle Scienze Religiose, lo studente che volesse conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia deve attenersi a quanto stabilito dall'art. 21 dell'*Istruzione*.

TITOLO V

OFFICIALI

Art. 42 - La vita dell'Istituto si giova di alcuni ufficiali e di personale ausiliario addetto. Gli ufficiali sono: il Segretario, l'Economo e il Bibliotecario.

Art. 43 - Spetta al Gran Cancelliere la nomina degli ufficiali, dietro indicazione del Direttore dell'Istituto.

IL SEGRETARIO

Art. 44 - Il Segretario è responsabile della segreteria dell'Istituto. È nominato dal Gran Cancelliere, su proposta del Direttore, per un quadriennio, al termine del quale può essere confermato.

Art. 45 - Al Segretario spetta:

- a) eseguire le decisioni del Gran Cancelliere, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'Istituto, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- c) assicurare l'ordine nell'Istituto e informare subito le competenti autorità accademiche su quanto ritenga necessario per raggiungere tale scopo;
- d) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- e) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
- f) compilare l'annuario dell'Istituto, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- g) fungere da segretario del Consiglio d'Istituto.

Art. 46 - Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore.

L'ECONOMO

Art. 47 - L'Economo è il responsabile della gestione economica ordinaria dell'Istituto:

- a) è nominato dal Gran Cancelliere, su indicazione del Direttore, sentito il parere del Priore provinciale della Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria, per un quadriennio, al termine del quale può essere riconfermato;
- b) è coadiuvato dal Consiglio di amministrazione secondo il Regolamento.

Art. 48 - All'Economo spetta:

- a) amministrare i beni dell'Istituto ed avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono;
- b) provvedere alla copertura economica delle iniziative culturali che vengono promosse dall'Istituto, mantenendosi per ciò in collegamento con il Direttore;
- c) curare la redazione dei registri contabili;
- d) predisporre i bilanci e redigere le relazioni economiche da presentare al Consiglio d'Istituto e alle competenti autorità della Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria.

Art. 49 - L'Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore, con l'assenso dell'Economo e del Consiglio di amministrazione.

IL BIBLIOTECARIO

Art. 50 - Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell'Istituto. È nominato dal Direttore, sentito il parere del Consiglio d'Istituto.

Art. 51 - Spetta al Bibliotecario:

- a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
- b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la Biblioteca di strumenti adeguati;
- c) presiedere all'utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;

- d) catalogare i libri e le riviste in arrivo;
- e) consegnare e ritirare i volumi in prestito agli studiosi;
- f) presentare ogni anno al Consiglio d'Istituto una relazione circa lo stato e l'incremento della Biblioteca stessa.

PERSONALE AUSILIARIO

Art. 52 - Il personale ausiliario è composto da persone che sono impiegate nella vita dell'Istituto nello svolgimento di incarichi di segreteria, catalogazione o altro. Questi ausiliari sono scelti dal Direttore con l'assenso dell'Economo e del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Art. 53 - La gestione economica dell'Istituto è sotto la sorveglianza del Consiglio di amministrazione dell'ISSR, composto da almeno tre membri, nominati dal Priore provinciale della Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria. Ne è membro, con funzioni di segretario, l'Economo dell'Istituto.

Il consiglio di amministrazione esamina le relazioni economiche dell'economo, e i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dallo stesso, da presentare al Consiglio d'Istituto e alle competenti autorità della Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria. Il Consiglio è convocato dall'Economo almeno due volte all'anno, e dura in carica quattro anni.

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 54 - Il *curriculum* degli studi dell'ISSR dura due anni con il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Religiose.

Art. 55 - Nel corso del biennio specialistico sono attivati i corsi di indirizzo pedagogico-didattico e mariologico-mariano, possono essere attivati anche corsi di indirizzo teologico-pastorale.

Art. 56 - Per quanto concerne l'ordinamento degli studi, il metodo di studio ed insegnamento si ispira all'ordinamento degli studi della Pontificia Facoltà Teologica "Marianum".

Il monte ore e i crediti sono calcolati secondo il sistema europeo degli ECTS; devono essere almeno 120 comprendendo corsi, seminari, laboratori.

Art. 57 - Nel biennio vengono proposte discipline teologiche, mariologiche ed altre di indirizzo didattico e pastorale, quali:

- Sacra Scrittura
- Mariologia
- Teologia e pastorale dei santuari
- Religiosità e pietà popolare
- Ecumenismo
- Catechetica e didattica
- Storia delle religioni
- Scienze umane (psicologia, pedagogia e sociologia)

Sono previste anche discipline caratterizzanti ed opzionali, ad esempio: Santuari e mariofanie, Maria nella vita consacrata, Letteratura religiosa, Maria nelle arti, Archeologia e iconografia cristiana, Storia della Chiesa locale e dei santuari mariani.

TITOLO VIII

GRADI ACCADEMICI

Art. 58 - Il grado accademico di Laurea magistrale in Scienze religiose è conferito dalla Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” a cui l’ISSR è collegato.

Art. 59 - I requisiti per conseguire la Laurea Magistrale in Scienze Religiose sono:

- a) aver frequentato il secondo ciclo di studi e superato gli esami e le prove prescritte;
- b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
- c) aver composto un elaborato scritto, conforme alle norme indicate dal Regolamento, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione proprio dell’ISSR, e sottoporlo a pubblica discussione nella sessione prevista.

TITOLO IX

SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 60 - Per il raggiungimento dei suoi fini, l’ISSR cura l’incremento della Biblioteca fornita e aggiornata, in libri e riviste specializzate in scienze teologiche, mariologiche e religiose, cura la collana *Bibliotheca Berica*, nella quale sono editati volumi di studio, ricerca e approfondimento su grandi temi della teologia, in special modo mariologica e mariana, organizza simposi e convegni, inoltre dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento “in rete” con la Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”.

Art. 61 - L’amministrazione dell’ISSR “Santa Maria di Monte Berico” è autonoma e non dipende dalla Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”.

La copertura economica delle sue attività, compresi la Biblioteca e i sussidi didattici, conta sul contributo annuo della Provincia Veneta dei Servi di Maria, sulle quote scolastiche degli studenti per l'ammissione, l'iscrizione annuale e su eventuali integrazioni derivanti da donazioni e da altre elargizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 – Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere proposte dal Consiglio d'Istituto e dal Consiglio di Facoltà, per essere sottoposte dal Gran Cancelliere della Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, per la debita approvazione.

Art. 63 - Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del *Regolamento*, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'Istituto e, in ultima istanza, le norme del Diritto Canonico universale e particolare.

Art. 64 – In conformità all'articolo 47 dell'*Istruzione* si stabilisce che il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di studi avvenga sotto la guida della Pontificia Facoltà Teologica “Marianum” e la responsabilità del Direttore, dopo attenta valutazione del curriculum svolto e degli esami superati da ogni studente che chiede il passaggio. Le modalità concrete vengono stabilite nel *Regolamento* dell'Istituto.



ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
“Santa Maria di Monte Berico” - Vicenza